

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 109/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69379 del registro di segreteria, proposto da:

P. G., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. n. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Leonardo Canto ed Alessandro Cucchiara, presso il cui studio, sito a Palermo in via Nunzio Morello n. 23, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avv.leonardocanto@pec.it; avv.alessandrocucchiara@pec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente

domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato, sita a Palermo in Salita Indipendenza n. 2, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it;

chiamato in causa

la Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale *pro – tempore*, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

interveniente volontaria

Il 10 aprile 2025, la causa è stata discussa e decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, P. G. ha convenuto in giudizio l'INPS, per ottenere la liquidazione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria sia sulla pensione ordinaria, che su quella

privilegiata già conseguita, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

A sostegno della domanda, ha dedotto di avere ottenuto il pagamento dei ratei arretrati in ritardo, ma di non aver potuto controllare l'esattezza degli importi a causa della mancata notifica del decreto di pensione privilegiata, riuscendo comunque a constatare che non gli era stato versato tutto quanto dovuto a titolo di interessi e/o rivalutazione.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto che la pensione in godimento sarebbe stata liquidata al sig. P. anteriormente al passaggio della decretazione diretta a se stesso e dunque con provvedimento dell'Amministrazione datoriale, sicché ogni doglianza concernente il ritardo e la mancata notifica del decreto avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso in esame, infatti, l'Ente assumerebbe unicamente il ruolo di ordinatore secondario di spesa, onde non sarebbe nemmeno in possesso del decreto ministeriale di liquidazione e non sarebbe in grado di verificare l'eventuale avvenuta liquidazione degli interessi, se non dopo averne preso visione. Sarebbe stato onere del ricorrente, pertanto, richiedere all'Amministrazione datoriale gli atti necessari alla verifica della sussistenza del suo diritto.

L'Istituto ha concluso, pertanto, per il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda concernente la regolarità amministrativa dei procedimenti di liquidazione delle pensioni in

godimento del ricorrente; per il resto, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Con ordinanza n. 111/2024, ferma restando in ogni caso l'ipotizzabilità della legittimazione passiva dell'INPS, quale ordinatore secondario di spesa, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente *ratione temporis* alla determinazione del trattamento pensionistico e dei relativi accessori.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, col favore delle spese di lite, deducendo che la competenza sarebbe ascrivibile in realtà al Corpo della Guardia di Finanza, dotato di un'ampia sfera di autonomia organizzativa ed amministrativa in materia.

Con atto del 17.10.2024, il Corpo della Guardia di Finanza ha spiegato intervento volontario, ponendo in evidenza come la propria attività non sia mai stata oggetto di censura da parte del ricorrente, che ha agito in giudizio unicamente nei confronti dell'INPS; in allegato all'atto d'intervento, ha prodotto il decreto di liquidazione n. 4763 del 26.3.2025 (*rectius*, del 26.3.2015).

Con ordinanza n. 6/2025, al fine di consentire all'INPS di procedere alla liquidazione degli interessi, anche in un'auspicabile ottica conciliativa, è stato disposto un rinvio dell'udienza di discussione, con termine per note.

All'udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ed ha concluso per

la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale.

Il difensore dell'INPS si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma ha auspicato la compensazione delle spese di lite, ribadendo che l'Istituto non aveva potuto procedere prima alla liquidazione degli interessi perché non era in possesso del decreto dell'Amministrazione datoriale; solo dopo averne preso visione nel gennaio del 2025, si sarebbe attivato tempestivamente, disponendo il pagamento del dovuto già sul cedolino di aprile 2025.

Il difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il rappresentante della Guardia di Finanza si sono riportati agli atti.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

A seguito della corresponsione degli emolumenti accessori sul trattamento pensionistico e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad

ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come dedotto e documentato dall'INPS con la memoria di costituzione e come attestato in udienza dallo stesso procuratore di parte ricorrente, non sussiste più l'interesse ad agire, in quanto *medio tempore* gli emolumenti accessori sul trattamento pensionistico sono stati effettivamente corrisposti.

Ne consegue l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

Non è invece possibile accogliere la domanda di condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale, in quanto non era competente *ratione temporis* alla determinazione del trattamento pensionistico e dei relativi accessori, sicché prima di attivarsi doveva prendere visione del decreto di liquidazione definitivo, che ha avuto a disposizione solo nel mese di gennaio del 2025 (pagando il dovuto già sul cedolino del mese di aprile). Il ricorrente, di contro, avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze nei confronti dell'Amministrazione datoriale, competente *ratione temporis*, alla quale non ha invece rivolto alcuna diffida.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da

P. G. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, con la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, e con l'intervento volontario della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale *pro – tempore*;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10 aprile 2025

Pubblicata 11 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)